



Comune di Stregna

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 23/07/2015

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai decreti legislativi 15 novembre 1993, n° 507 e 28 dicembre 1993, n° 566 modificativo di detto decreto legislativo.

Art. 1 - Disposizioni Generali

1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per suolo pubblico o spazio pubblico si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge.

Art. 2 - Disciplina per il rilascio della concessione o autorizzazione di occupazione

1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione ed autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 3 - Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, il motivo ed oggetto dell'occupazione, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale

- intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta, atti ad identificare l'opera stessa.
 4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
 5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant' altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
 6. L'obbligo della domanda ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
 7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno sei giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.
 8. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia, data sempre la preferenza ai titolari delle attività commerciali che chiedono la concessione dello spazio antistante le attività stesse.

Art. 4 - Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n°507/1993, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 5 - Occupazione del suolo stradale

1. L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo i casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.
2. Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi, tende e simili, possono essere di regola consentiti, soltanto nelle zone nelle quali non vi sia

densità di traffico ed a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito.

3. Salvo i casi di necessità, l'occupazione di marciapiedi o banchine può essere consentita fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza sempre che rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.

Art. 6 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di due ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 50 metri, rimanendo in potere del Comune di vietare, a suo discrezionale giudizio, le occupazioni stesse in determinate località e sospenderle senza limitazione di tempo per altre nelle quali antecedentemente fossero state consentite.

Art. 7 - Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art.7 della Legge n°241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Art. 8 - Autorizzazioni per occupazioni temporanee

1. Le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche che si concretizzano con il semplice uso del suolo, sono soggette al rilascio di provvedimento autorizzativo che ne disciplina l'effettuazione e la durata.
2. Nel caso in cui l'occupazione comporti l'esecuzione di opere o preveda l'installazione di manufatti, la stessa è soggetta al rilascio di un atto di concessione.

Art. 9 - Concessione o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: le generalità ed il

- domicilio del concessionario o titolare, la durata dell'occupazione, l'ubicazione e misure dell'area, le condizioni alle quali il Comune subordina il provvedimento e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca.
2. Il provvedimento deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi.
 3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il destinatario del provvedimento di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
 4. Le occupazioni giornaliere possono essere autorizzate dall'ufficio di polizia municipale contestualmente alla richiesta contro pagamento della tassa stabilita nella tariffa.
 5. Il responsabile del procedimento dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro trenta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 3 del presente Regolamento.
 6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
 7. Le concessioni o autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. La cessione abusiva del titolo comporta l'immediata decadenza.
 8. Esse valgono per la località, durata e superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività oltre a quelle previste nel titolo autorizzativo.
 9. In ogni caso esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario o titolare di riparare tutti i danni derivanti dalla occupazione;
 - c) con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e prescrizioni anche durante il corso della concessione o autorizzazione stessa;
 10. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
 11. Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti ed opere, che possono menomare la buona conservazione delle strade, sono accompagnate da un apposito disciplinare contenente le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
 12. Nel caso in cui sarà ritenuto necessario, l'Amministrazione Comunale potrà subordinare la concessione o autorizzazione alla stipulazione di apposito contratto, soggetto

a registrazione, le cui spese saranno a carico del concessionario o titolare.

Art. 10 - Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di deposito cauzionale, infruttifero, nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, dall'autorità comunale.

Art. 11 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 12 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento,

possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno sette giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 13 - Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei sette giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 14 - Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il Sindaco, può sospendere o revocare la concessione o autorizzazione per motivi di interesse o di ordine pubblico e negli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.
3. In ogni caso le spese per la rimozione e la eventuale messa in pristino sono a totale carico del concessionario o titolare.

Art. 15 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai

responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

2. In caso di costruzioni abusive, il pagamento della tassa non può considerarsi quale sanatoria del lavoro compiuto o come autorizzazione al mantenimento delle costruzioni effettuate.

Art. 16 - Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, decreto legislativo 507/1993, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del decreto in menzione, impone un contributo "una tantum" pari al quindici per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e del Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n°566.

Art. 17 - Disposizioni generali

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 18 - Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla V[^] classe.
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 15.11.1993, n° 507.

Art. 19 - Graduazione della tassa, classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto decreto legislativo n°507/1993, il territorio di questo Comune si divide in due categorie, come elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.
3. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate come segue:
 - a) Strade, spazi ed aree pubbliche di 1[^] Categoria: Cortile ex-scuole Stregna e Tribil Superiore, aree di parcheggio lungo la viabilità principale delle frazioni di Zamir, Podgora, Postregna, Stregna, Cernetig, Presserie, Tribil Inferiore, Melina, Varch, Clinaz, Gnidovizza, Polizza, Tribil Superiore, Dughe, Oblizza, Saligoj e Raune;
 - b) Strade, spazi ed aree pubbliche di 2[^] Categoria: altre piazze, strade e viabilità non previste dal punto a).

Art. 20 - Tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.19 e sono allegate al presente Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 19, in rapporto alla durata delle occupazioni.

Art. 21 - Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs.. 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in

mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio, indipendentemente dalla dimora del soggetto.

2. Il difetto di una regolare concessione o autorizzazione non rende l'occupazione intassabile, ma solo illegittima.

Art. 22 - Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, D.Lgs. 507/93 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 23 - Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.Lgs. 507/93 la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 19 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
5. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - a) del 50% sino a 100 mq.;
 - b) del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.;
 - c) del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 24 - Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.Lgs. 507/93 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento all'unità di misura.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno trenta centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.
4. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
5. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
6. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata, si computano ai fini della tassazione.
7. Gli ombrelloni pagano per l'ampiezza del quadrato che li circoscrive.
8. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa, sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 25 - Passi carrabili

1. Ai fini dell'applicazione del tributo per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche con passi carrabili, è necessario che l'occupazione di suolo pubblico sia realizzata mediante manufatto o comunque con una modifica del piano stradale diretta ad agevolare l'accesso dei veicoli nei fabbricati e nei fondi.
2. La specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, deve essere misurabile e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
3. Sono assoggettabili al tributo anche i passi pedonali allorché vi sia una modifica del piano stradale che renda effettiva e visibile l'entità dell'occupazione.
4. La tassa é applicabile anche nel caso di costruzione di ponti o di passaggi destinati a congiungere la proprietà privata alla strada pubblica, anche se il ponte sia proprietà privata.

Art. 26 - Estensione spazio ed area pubblica, pertinenze accessorie della strada

1. Sono da considerarsi come parte del piano stradale, i marciapiedi, i fossi laterali che servono unicamente o

principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo, le opere d'arte di ogni genere lungo le strade medesime nonché le aiuole sistemate a verde o usate per deposito di materiali.

Art. 27 - Esecuzione di opere pubbliche

1. L'occupazione di suolo pubblico con materiali e mezzi d'opera in dipendenza di opere eseguite da imprenditore su spazi ed aree pubbliche od immobili di pertinenza del patrimonio comunale secondo contratto di appalto assunto con il comune, é strumentale rispetto al lavoro da eseguire e, per tale caratterizzazione non é sottoponibile alla tassa fino al termine dei lavori (collaudo opere).
2. L'occupazione protratta successivamente a tale data, é soggetta al pagamento della tassa commisurata alla superficie occupata.

Art. 28 - Occupazioni temporanee, criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, D.Lgs. 507/93 sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - a) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
 - b) oltre le 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica:
 - a) fino a 14 giorni: tariffa intera;
 - b) oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione;
 - c) oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, D.Lgs. 507/93 per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa é determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo tariffa.

Art. 29 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo, casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, D.Lgs. 507/93 per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, la tassa é determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, D.Lgs. 507/93 per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad

impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale rapportata alle categorie previste nell'elenco di classificazione di cui all'art. 20, secondo la tariffa.

Art. 30 - Maggiorazioni e/o riduzioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.Lgs. 507/93 per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del venti per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, del decreto sopracitato, per le occupazioni con autovetture di uso privato effettuate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa é ridotta del venticinque per cento per aree o spazi di prima categoria e ridotta del trenta per cento se in seconda categoria.
3. Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche da parte di associazioni locali non a scopo di lucro qualora organizzino manifestazioni finalizzate alla promozione del territorio, del turismo e della valorizzazione delle tipicità territoriali, la tariffa ordinaria è ridotta del 90%.
4. Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte all'albo di cui all'art. 7 della legge 07/12/2000, n. 383 la tariffa ordinaria è ridotta del 90%.

Art. 31 - Passi carrabili, Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale é effettuata a spese del richiedente.

Art. 32 - Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n.507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che

interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazione di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di uminarie natalizie é esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, di durata non superiore ad ore una;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.
3. Le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche da parte di soggetti qualificabili come ONLUS sono esenti dal pagamento del tributo e dai connessi adempimenti.
4. Le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche da parte di soggetti che, per le finalità dell'occupazione, hanno chiesto ed ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione comunale, sono esenti dal pagamento del tributo e dai connessi adempimenti.
5. Le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche in occasione di feste paesane, e comunque senza finalità di lucro, sono esenti dal pagamento del tributo e dai connessi adempimenti.

Art. 33 - Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art.38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, "bow-windows" e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
2. Ai sensi dell'art.38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o demanio statale.
3. Ai sensi dell'art.44, comma 7, la tassa non é dovuta per gli accessi, siano essi carrabili o pedonali, con portoni e cancelli che si aprono direttamente sulla via pubblica o per gli accessi arretrati su area privata e raccordati "a raso" alla via pubblica con semplici innesti di conglomerato bituminoso o altro materiale.

Art. 34 - Sanzioni

1. Sopratasse:
 - a) per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/1993;
2. Per qualsiasi altra violazione al Presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 106 del T.U.L.C.P. n.383/1934 e successive modificazioni.

Art. 35 - Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio ovvero entro una data diversa stabilita dalla Giunta comunale a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia o per situazioni contingenti legate all'efficiente gestione del tributo e nell'interesse del contribuente.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non é superiore a cinquecento lire o per eccesso se é superiore.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 47 D.Lgs. 507/93 (condutture, cavi ed impianti soprastanti o sottostanti il suolo pubblico), il

versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno se non vi sia variazione nella consistenza delle occupazioni, in caso contrario, per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa di tutte le occupazioni realizzate ed il relativo versamento, anch'esso cumulativo, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse si siano prodotte.

5. Per le occupazioni temporanee, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione. Per le occupazioni temporanee non connesse ad un previo atto di autorizzazione (es. soste temporanee di autoveicoli in aree di parcheggio), il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto all'incaricato dell'ente impositore che ne rilascia ricevuta.

Art. 36 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 37 - Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall' art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un' unica soluzione.
2. Si applica l' art. 2752 del codice civile.

Art. 38 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell' art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all' Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.